

Tre considerazioni al margine del dibattito sulla riforma della cittadinanza

scritto da Stefano Molina | 24 Ottobre 2017



Come avviene nei seminari, chi parla di un tema - in questo caso ne scrive - già trattato in precedenti autorevoli interventi può sentirsi esonerato da una ricostruzione del quadro complessivo, se non altro per evitare inutili sovrapposizioni. Più utile, forse, individuare alcune questioni rimaste ai margini dei ragionamenti già sviluppati, anche a costo di affrontare argomenti eterogenei e non facilmente collegabili tra loro. Ne segnaliamo tre.

Cronologia di una paralisi

Il 13 ottobre 2015 viene approvato alla Camera e trasmesso al Senato il DDL 2092 in materia di cittadinanza. La strada pare in discesa. Su Neodemos registriamo l'importanza del passaggio normativo¹, dando per scontato che in tempi brevi l'iter parlamentare possa concludersi positivamente. Il tutto in un clima di generale consenso e persino di soddisfazione per l'equilibrato compromesso raggiunto: si mette mano alla legge 91 del 1992 senza stravolgerne l'impianto e tenendo conto dei giri dell'orologio delle generazioni. Ma l'attacco terroristico al teatro Bataclan di Parigi del 13 novembre 2015 modifica radicalmente in tutta Europa la percezione delle minacce associabili alle migrazioni². Se oggi, a distanza di due anni, il provvedimento si trova ancora spiaggiato al Senato, almeno in parte lo si deve a quel cambio di clima che ha trovato sulla scena nazionale numerosi professionisti della politica pronti a intercettarne i possibili benefici. E' però triste pensare che anche il DDL 2092 possa essere da annoverare tra le vittime del Bataclan.

Questioni di etichetta: *ius soli* o *ius scholae*?

Per motivi non del tutto chiari, il provvedimento viene etichettato dai suoi stessi sostenitori come *ius soli*. E' questa, ad esempio, la dizione usata dal quotidiano la Repubblica per il suo inserimento nella lista delle sei leggi "da non tradire" in questa legislatura. Ma è proprio la terminologia scelta a tradire il senso della riforma, dal momento che la vera novità non consiste nello *ius soli*, già previsto dalla

legge del 1992, bensì nello *ius culturae* o – meglio – *ius scholae*. A differenza dei criteri automatici per l'attribuzione della cittadinanza (“nascere da un determinato genitore” o “nascere in un determinato luogo” o ancora “risiedere da un determinato numero di anni”) lo *ius scholae* subordina l'acquisizione al possesso di requisiti culturali che si presume siano una garanzia di comprensione e quindi di rispetto delle regole del gioco socialmente condivise: una buona padronanza della lingua italiana, innanzitutto, ma anche la conoscenza della storia, della geografia, delle scienze, delle istituzioni ecc. su cui si fonda l'appartenenza all'Italia. E delega – aspetto importante che anche il dibattito su Neodemos non ha sottolineato a sufficienza – alle istituzioni scolastiche, e non a improbabili commissioni costituite ad hoc, il compito di verificare e certificare l'effettivo possesso di tali requisiti. Implicitamente riconosce alle *Indicazioni nazionali per il curricolo* (la moderna versione dei programmi ministeriali, che non consistono più in lunghe liste di argomenti da svolgere ma in istruzioni verso traguardi di apprendimento rispettose dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche) la capacità di definire quali siano i comuni denominatori fondativi della vita collettiva italiana. La riforma attribuisce pure ai professionisti dell'insegnamento, maestri e maestre, professori e professoresse, la facoltà di valutare il conseguimento o meno degli obiettivi di integrazione per i figli dell'immigrazione: conseguimento al quale, forse più di chiunque altro, hanno quotidianamente contribuito. Con lo *ius scholae* l'Italia sperimenta quindi una via di accesso alla cittadinanza non basato su automatismi burocratici, ma sul riconoscimento dell'impegno reciproco assunto da un giovane straniero e dalla scuola italiana lungo un percorso formativo della durata minima di 5.000 ore – tanto dura il ciclo più breve, quello secondario. Premio dello sforzo individuale, garanzia elevata di comprensione del sistema di diritti e di doveri condivisi che proprio in virtù della cittadinanza un cittadino si vede conferire dallo Stato, riconoscimento del ruolo insostituibile dell'integrazione scolastica, nessun costo aggiuntivo per le finanze pubbliche: c'è proprio da chiedersi perché mai il marketing politico abbia masochisticamente scelto la ben più arida etichetta del suolo.

E se il problema fosse almeno parzialmente aggirabile?

Un aspetto quasi surreale di questa fase finale e dall'esito incertissimo dell'iter legislativo è la prevalenza dell'ideologia sul ragionamento. Seppur non sempre condivisibili, le considerazioni di Gian Carlo Blangiardo hanno il merito di riportare una disputa dominata dai pregiudizi nell'alveo della riflessione sui possibili effetti della legge: ad esempio, con la messa a fuoco del caso dei minori “scompagnati”³ Da questo punto di vista, può essere utile comprendere quali siano i rischi insiti nella mancata approvazione della riforma e nel suo possibile rinvio alla XVIII legislatura. A ben vedere, essendo ormai ben oliati i meccanismi di acquisizione previsti dalla legge 91[4], nella maggior parte dei casi la mancata riforma si tradurrebbe in un ritardo di alcuni anni, in genere quelli dell'adolescenza, nell'attesa che pigramente maturino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Un problema concreto, dal punto di vista del diretto interessato, è però rappresentato da un insieme di norme e regolamenti anacronistici che si ostinano a pretendere come pre-requisito la cittadinanza italiana e dunque trasformano la sua quotidianità di giovane straniero in un vero e proprio slalom speciale: che si tratti di prendere parte a una manifestazione sportiva o di concorrere per una borsa di studio, spesso il figlio o la figlia di immigrati deve sopportare quella che ai suoi occhi appare come un'ingiusta esclusione. Ma per partecipare a un torneo di calcio o ricevere un modesto contributo da una banca privata basterebbe una semplice modifica di buon senso ai regolamenti o ai bandi, tale da allargare la platea da chi ha il passaporto italiano a chi, ad esempio, frequenta una scuola italiana. Sia ben chiaro: non vogliamo sottostimare gli effetti negativi, sul piano psicologico e pure nella sostanza, derivanti dal ritardato o persino mancato approdo alla cittadinanza italiana[5]: si pensi ad esempio al frequente caso di impossibilità di seguire la propria classe impegnata in periodi di studio all'estero. Riteniamo però utile ricordare che molte delle conseguenze percepite come negative da chi si vede oggi preclusa la possibilità di diventare *subito* cittadino italiano potrebbero essere agevolmente rimosse senza aspettare il benessere di chi, anche in malafede (per citare Massimo Livi Bacci), continuerà a opporsi a tale prospettiva.

Note

¹ Si veda l'articolo Da stranieri a cittadini: ieri, oggi, domani, pubblicato da Neodemos il 3 novembre 2015.

² Ricordiamo che tra le vittime ci fu l'italiana Valeria Solesin, autrice di Neodemos.

³ Per inciso, l'emergenza paventata da Blangiardo relativa a famiglie composte da figli italiani conviventi con genitori di altra nazionalità rispecchia semplicemente sul piano giuridico un fenomeno da tempo messo in luce dagli studi sociologici sull'immigrazione: quello dell'inversione dei ruoli figli-genitori, in particolare per quanto attiene ai rapporti con le istituzioni italiane (dal medico di base all'Inps).

[4] Come ben dimostrato dall'intervento di Di Pasquale, Stuppini e Tronchin su Neodemos del 15-9-2017.[5] Troviamo del tutto sensate le preoccupazioni espresse da Gianpiero Dalla Zuanna quando sottolinea i rischi di una diffusione di risentimento e frustrazione tra i figli dell'immigrazione, ostacolo al rafforzamento del loro capitale umano (Neodemos, 10-10-2017).